



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ragusa*

AI SIGNORI SINDACI

LORO SEDI

AI COMMISSARI STRAORDINARI
DEL COMUNE DI

VITTORIA

OGGETTO: Decreto 21 maggio 2020, n. 71. Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nel Decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 – Serie generale – del 1° luglio u.s. recante il regolamento in oggetto, considerata l'importante rilevanza dell'intervento normativo finalizzato a tutelare situazioni di fragilità e vulnerabilità derivanti da condizioni familiari e sociali.

Al riguardo, si rappresenta che, a norma dell'art. 2 del suddetto regolamento, sono beneficiari gli orfani di crimini domestici, figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza da dichiararsi secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 1 lett. b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76; o vittima di omicidio ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1 del codice penale o di omicidio a seguito dei delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale.

Il Capo II del decreto in oggetto disciplina le misure di sostegno del diritto allo studio, con la previsione dell'erogazione di borse di studio e la gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni.

Tali benefici sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli istituti Tecnici Superiori (ITS).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

L'art. 6 del regolamento in questione prevede che il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici sia verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero la sentenza anche non passata in giudicato o il decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), individuante i beneficiari come sopra detto.

Le istanze devono essere presentate alle Prefetture di residenza degli orfani che le trasmetteranno, all'esito dell'istruttoria, all'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario devono produrre certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le istanze e le dichiarazioni di frequenza degli studi devono essere sottoscritte dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non decaduto ai sensi dell'art. 330 c.c., ovvero dal tutore ai sensi dell'art. 346 c.c., o dagli enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 354 c.c..

L'istanza deve essere accompagnata anche dalla dichiarazione che il richiedente è orfano di crimini previsti dall'art. 2 del regolamento stesso.

L'importo delle borse di studio sarà determinato con delibera annuale del Comitato di solidarietà, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero degli orfani, alle classi di età e alla condizione scolastica nell'ambito delle risorse confluite sul fondo di rotazione e ripartite dal regolamento.

Sull'istanza provvede il Commissario, previa delibera del Comitato di solidarietà.

Nel successivo Capo III sono previste, poi, risorse per le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa e incentivi alle assunzioni, con l'erogazione di risorse, nel primo caso, alle regioni e province autonome e, nel secondo, ai datori di lavoro.

Il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome è effettuato il primo anno sulla base della popolazione residente e negli anni successivi sulla base degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Anche tali istanze saranno presentate dagli interessati alla competente Prefettura che ne curerà l'istruttoria e le trasmetterà all'Ufficio del Commissario.

La ripartizione delle risorse sarà deliberata dal Comitato di solidarietà sulla base delle domande presentate.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Le Regioni e le Province autonome renderanno annualmente al Commissario sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda gli incentivi all'assunzione, ai datori di lavoro privato che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I è riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi a valere sulle risorse indicate nell'art. 11.

Sulle domande presentate delibererà il Comitato di solidarietà.

L'incentivo è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

L'INPS in caso di scostamento dai limiti di spesa non acquisirà ulteriori domande; raggiunto il limite di spesa annuale ne informa il Commissariato il quale a sua volta riferisce al Comitato.

L'art. 12 del regolamento prevede che nel caso fruizione parziale dell'incentivo e di riassunzione del lavoratore, l'incentivo è riconosciuto al nuovo datore di lavoro.

Dispone inoltre che il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS e alla Prefettura-UTG che a sua volta provvede all'inoltro al commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro entro i 36 mesi dall'assunzione; la segnalazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla data dell'interruzione, specificandone le motivazioni.

Il successivo art. 13 prevede, per il caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nei 24 mesi successivi all'assunzione, la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme già corrisposte.

Nel Capo IV sono previste somme a ristoro delle spese documentate sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica indicate nella tabella A dell'allegato 1 nonché al ristoro delle spese documentate e sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella A.

In ogni caso, sono rimesse somme per le spese mediche assistenziali, esclusivamente per il 2018-2020.

Le domande sono presentate alla Prefettura di residenza dell'orfano, che provvederà alla loro istruttoria e trasmissione all'Ufficio del commissario. Le istanze devono essere sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale e accompagnate dall'autocertificazione dello stato di orfano ai sensi dell'art. 2 del regolamento.

Il regolamento prevede, infine, un sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 11 gennaio 2018, n. 4 e 30 dicembre 2018, n. 145 citate, nella misura di 300 euro mensili per ogni minore, salvo il



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, nel qual caso è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Le istanze devono essere presentate alle prefetture-UTG di residenza della famiglia per l'inoltro al Commissario e devono essere corredate da copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore e da copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.

L'art. 20 del regolamento precisa che la famiglia deve essere riconosciuta affidataria ai sensi della legge 184/1983 e che l'orfano non deve aver compiuto la maggiore età alla data del 1 gennaio 2020.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del regolamento.

Nel Capo VI sono riportate le disposizioni finali. In particolare si evidenzia che le istanze sono presentate per ciascun anno di durata del sostegno economico e i benefici previsti dal decreto sono cumulabili tra loro.

Si soggiunge che, in relazione alle istanze di cui ai Capi IV e V del regolamento, relativi alle erogazioni per spese mediche/assistenziali e in favore delle famiglie affidatarie, in prima applicazione ed in assenza di una banca dati degli orfani di crimini domestici e di reati di genere, il Comitato di solidarietà procederà di volta in volta al loro esame, liquidando gli importi trimestralmente, al fine di assicurare la ripartizione delle risorse secondo gli stanziamenti del Fondo, in applicazione rispettivamente degli artt. 16 e 22.

Tale esame sarà effettuato sulle domande pervenute all'esito dell'istruttoria curata dalle Prefetture.

Al riguardo, per agevolare gli interessati alla presentazione delle istanze, si allega modello di domanda che verrà anche pubblicato sul sito web di questa Prefettura

In particolare, si fa presente che la verifica dello status di orfano di crimine di genere si effettui sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta della parti ai sensi dell'art. 44 del c.p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del regolamento.

La disposizione corrisponde alla ratio di garantire che l'erogazione soddisfi le esigenze degli orfani quanto più possibile nell'imminenza del fatto; sul punto l'art. 28,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ragusa*

comma 2 precisa che, ove successivamente sia accertata la non ricorrenza di un reato domestico o di genere, comunque, le somme erogate non saranno ripetute.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, si procederà al rimborso in applicazione del criterio generale che prevede la ripartizione delle somme nella misura del 70 per cento in favore degli orfani minori di età e del 30 per cento per i maggiorenni non economicamente autosufficienti, a norma dell'art. 24.

In relazione a tale ultimo requisito, gli interessati potranno produrre autocertificazione, per la quale si procederà alle consuete verifiche.

In merito ai capi II E III del regolamento, riguardanti le misure di sostegno e le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa e incentivi alle assunzioni, il comitato di solidarietà si è riservato ulteriori approfondimenti sugli indirizzi operativi.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL. affinché, tramite i Servizi Sociali di codesti Enti, sia data la più ampia informazione ai soggetti potenzialmente beneficiari delle disposizioni sopra indicate previa approfondita ricognizione che sarà effettuata con particolare scrupolo al fine di venire incontro al disagio vissuto dagli orfani incolpevoli di tragiche situazioni familiari ai quali è possibile offrire un piccolo sostegno rispetto al doloroso vissuto.

Sir esta in attesa di tempestivo riscontro e assicurazione.

IL PREFETTO
(F. Cocuzza)

Al Prefetto di.....

Il/La sottoscritto.....(cognome e nome), codice fiscale....., nato a, il,
residente a..... in

CHIEDE

L'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, per la corresponsione delle **spese mediche ed assistenziali** di cui all'Allegato 1 del Regolamento, sostenute in relazione all'omicidio del proprio genitore ed in particolare(sintetica descrizione del fatto)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- di essere orfano per crimini domestici ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
- (in caso di minori di età) di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore..... e di non essere decaduto ai sensi dell'art. 330 c.c.;
- Di aver sostenuto in relazione all'omicidio del proprio genitore una o più delle spese mediche indicate nell'Allegato 1 del Regolamento;
- (in caso di orfano maggiorenne) di essere orfano non economicamente autosufficiente;

A tal fine allega:

- La sentenza e/o ogni atto processuale inerente il delitto;
- Disposizione di nomina del giudice Tutelare in caso di tutore o ente di assistenza.
- Le fatture o ricevute di pagamento per le prestazioni medico/assistenziali ricevute.

Data.....

(firma.....)*

*La domanda deve essere sottoscritta dal genitore esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore o dal tutore o dall'ente di assistenza nominato dal giudice tutelare.

Al Prefetto di.....

Il/La sottoscritto.....(cognome e nome), codice fiscale....., nato a, il,
residente a..... in

CHIEDE

L'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, per la corresponsione del sostegno economico previsto dagli artt. 18 e segg. del Decreto 21 maggio 2020, n. 71 in favore delle **famiglie affidatarie** di orfani per crimini domestici e violenza di genere.

In particolare, rappresenta(sintetica descrizione del fatto e della situazione familiare).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- Di essere componente (o procuratore speciale) di famiglia affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- Che con provvedimento del Giudice Tutelare del..... risulta affidato alla famiglia il minore(cognome e nome) e del minore(cognome e nome);
- Che il minore affidato risulta essere orfano per crimini domestici ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
- Che l'orfano affidato non ha compiuto la maggiore età alla data del 1 gennaio 2020;

A tal fine allega:

- Copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale;
- Copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;

Data.....

(firma.....)*